

“ASSOCIAZIONE AMICI di DON BOSCO”, con sede in Torino

STATUTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita in Torino la "ASSOCIAZIONE AMICI di DON BOSCO" – ONLUS fondata da don Giuseppe Baracca nel 1984, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 5 aprile 1989, riconosciuta dal Ministero degli Esteri di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto dato a Roma il 15 dicembre 1991.

Art. 2

Sede e durata

La sede è in Torino, Via Maria Ausiliatrice 32; la sua durata è a tempo illimitato.

Art. 3

Scopo sociale

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio- sanitaria, ed in particolare ha lo scopo di favorire le iniziative e svolgere le attività concrete volte a dare una famiglia ai minori in stato di abbandono materiale e morale nati in Paesi esteri, di qualsivoglia nazionalità, razza, classe sociale o religione, qualora ciò si conforme al prevalente interesse del minore, al principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, alle norme vigenti in Italia e nei Paesi esteri nei quali dovranno essere svolte le pratiche di adozione.

L'Associazione ha carattere volontario, non persegue finalità di lucro in qualsivoglia forma, è del tutto apolitica ed aperta alle idee ed alla collaborazione di tutte le persone che possano, a norma del presente statuto, farne parte senza distinzione di nazionalità, razza, classe sociale, religione o cultura.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Mezzi

L'Associazione favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto e in particolare:

- fornisce la necessaria assistenza alle coppie che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'adozione internazionale;
- sostiene programmi di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, curandone direttamente l'attuazione o partecipando ad azioni di cooperazione allo sviluppo;
- sviluppa lo studio di ogni questione attinente la problematica umana e giuridica dell'adozione e delle famiglie adottive, anche mediante strumenti editoriali e di divulgazione multimediale;
- promuove la miglior conoscenza dei Paesi di origine dei bambini adottati;
- mantiene e sviluppa i contatti d'amicizia, spirituali e materiali fra le famiglie dei soci e cura lo scambio delle reciproche esperienze pedagogiche, mediche, scolastiche e di altro genere per il perfetto inserimento dei bambini adottati nella società italiana e per la tutela dei loro diritti, sanciti dalle norme del Codice Civile italiano e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, in perfetta adesione agli ideali del diritto internazionale per la salvaguardia degli interessi dei bambini in tutto il mondo;
- cura e sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini alle proprie.

Art. 5

Soci

Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori
- i soci sostenitori

La qualità di socio fondatore spetta a coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo.

I soci fondatori hanno diritto di ricevere informazioni sull'attività dell'associazione ed hanno il dovere di prestare, per quanto possibile, la propria attività per il conseguimento dei fini dell'associazione.

Possono essere soci sostenitori:

- a) i genitori adottivi dei bambini nati in altri Paesi;
- b) i coniugi che – a norma dell'art. 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – abbiano ottenuto dal competente Tribunale dei Minorenni decreto di idoneità all'adozione di minori stranieri.
- c) le persone maggiorenni che, pur non trovandosi nelle predette condizioni, intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci sostenitori sono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo; sono tenuti a sostenerne l'attività ed a versare puntualmente le quote associative annuali.

Tutti i soci fondatori e sostenitori hanno diritto di essere presenti alle assemblee e di esprimervi il diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- per mancato pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per due anni consecutivi;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto a norme od obblighi del presente statuto.

E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Risorse economiche

Il finanziamento dell'Associazione è costituito da:

- quote associative degli associati la cui misura è fissata dal Consiglio Direttivo;
- liberalità e sovvenzioni di persone, società commerciali, organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane o straniere, accettate dal Consiglio Direttivo;
- lasciti, legati e donazioni accettate dal Consiglio Direttivo;
- proventi dell'esercizio delle eventuali attività commerciali connesse;
- interessi attivi e redditi derivanti dai beni appartenenti all'Associazione.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno e almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e del preventivo dell'anno in corso. Essa si riunisce altresì ogni qualvolta ne sia fatta richiesta su istanza del 25% dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti e le eventuali proposte di modifiche statutarie, deve essere spedito al domicilio dei soci risultante dal libro soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatta eccezione per il caso in cui si deliberi in merito allo scioglimento dell'Associazione, come infra precisato.

Le deliberazioni che hanno per oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina il Segretario, anche fra estranei.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque genitori adottivi designati dall'assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, scegliendolo tra le persone indicate dal Superiore pro-tempore della Circoscrizione Speciale Piemonte-Valle d'Aosta e, se lo ritiene opportuno, un Vice-presidente.

Il Consiglio ha la facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da un Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, nominare un Segretario Generale e un Tesoriere, scegliendoli anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere l'attività dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- definire i programmi di attività;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e il termine di pagamento;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- approvare l'ingresso di nuovi soci e deliberare sull'esclusione dei soci per il verificarsi delle cause previste dal presente Statuto.

Il Consiglio può, inoltre, promuovere la formazione di comitati locali e nominare Procuratori generali e speciali, anche fra estranei, fissandone i poteri ed i compensi e revocarli.

Art.10

Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni ordine e grado, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Funzioni operative

Il Segretario Generale, ove nominato, ha il mandato di gestire sul piano operativo i programmi e le attività dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, ove nominato, ha il mandato di eseguire le operazioni finanziarie connesse con l'amministrazione dell'ente e, pertanto, riceve in cassa le somme rilasciandone ampia quietanza, effettua i pagamenti ed ha i poteri demandatigli dal Consiglio Direttivo per operare sui conti bancari e postali dell'ente.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio di missioni autorizzate.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi superiori ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95

Art. 12

Collegio dei revisori

L'assemblea generale ordinaria elegge, qualora ne ravvisi la necessità, tre Revisori effettivi e due supplenti dotati di titolo o di specifica professionalità e ne designa il Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere eletti tra i non soci.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferiscono con apposita relazione all'assemblea annuale.

Art. 13

Disposizioni finali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, redatto annualmente, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è accompagnato da una relazione che illustri l'attività svolta ed i programmi futuri dell'ente: sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

L'Associazione impiegherà gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea dei soci, in sede straordinaria e con la maggioranza qualificata di cui all'art. 8, delibera la nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 (?), della legge 23 dicembre 1992, 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nessun socio è personalmente responsabile delle obbligazioni assunte dalla Associazione che ne risponde attraverso i propri organi e le proprie risorse.

Art. 14

Nel silenzio del presente statuto, si fa riferimento a tutte le norme di legge vigenti in materia d'organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di associazioni riconosciute.